REGOLAMENTO

CER

La "**Comunità Energetica Rinnovabile**" denominata **CER** ha adottato il presente Regolamento per la vita sociale dell'associazione stessa.

Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

In seguito, la "**Comunità Energetica Rinnovabile – CER**" verrà definita con la dicitura "**CER**".

Eventuali future modifiche, del presente documento, potranno essere proposte e deliberate solo dal **Consiglio Direttivo** e saranno presentate, approvate ed eventualmente discusse dall'Assemblea degli Associati.

Questo regolamento è consultabile e pubblicato, per tutti coloro che volessero:

- sul sito web dell'Associazione;
- tramite e sugli strumenti digitali che la stessa renderà disponibili in futuro agli associati;
- conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione.

GLOSSARIO

Comunità di energia rinnovabile (CER)
insieme di clienti finali che localmente si aggregano attraverso una forma giuridica da concordare per generare benefici economici, ambientali e sociali derivanti in primis dalla condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile a loro disposizione.

Distributore
la società che gestisce l'infrastruttura di distribuzione dell'energia elettrica. In Italia esistono più società di distribuzione a seconda dell'area geografica. In inglese si usa l'acronimo DSO, Distribution System Operator.

Energia condivisa
pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione CER; tale energia beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Energia immessa
tutta la quota di energia che viene immessa in rete, ovvero oltre il POD, al netto pertanto dell'eventuale quota di autoconsumo fisico (prima del POD, e da parte dell'utenza cui è anche collegato il POD di produzione).

Energia prodotta
tutta la quota di energia che viene prodotta dall'impianto FER. Fonti di energie rinnovabili (FER) una qualunque fonte energetica primaria di tipo rinnovabile. In questo documento si fa riferimento alle cosiddette FER 'elettriche', quali ad esempio impianti fotovoltaici.

Fornitore di energia elettrica (retailer)
soggetto chiamato anche società di vendita, si occupa della vendita dell'energia al cliente finale. Il fornitore è colui che emette periodicamente la fattura (bolletta) dell'energia verso il cliente finale.

Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
l'ente che, tra le altre funzioni, gestisce meccanismi di incentivazione che riguardano gli impianti rinnovabile.

Membro della CER
il soggetto privato (cittadino) o ente (o altra figura ammissibile prevista dalla Legge) che rileva all'interno di una configurazione CER attraverso il proprio punto di connessione alla rete (POD) e relativi prelievi di energia elettrica contabilizzati dal distributore di energia elettrica.

POD o Punto di connessione
anche noto come POD (Point-of-Delivery) è l'identificativo di un'utenza elettrica connessa in rete.

Produttore
l'intestatario dell'officina elettrica rispetto all'impianto di produzione di energia elettrica.

Prosumer
il cliente finale di energia elettrica che, oltre a essere consumatore (consumer), diventa anche produttore grazie all'installazione di un impianto FER.

Ritiro dedicato
modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato. Il GSE corrisponderà al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

1 PREMESSE ED OBIETTIVI

La **CER** è un'associazione di utenti finali di energia elettrica che ha lo scopo di generare benefici economici, ambientali e sociali ai propri soci ed al territorio interessato.

In essa il Comune, quale socio fondatore, riveste un ruolo determinante nella crescita e diffusione della **CER** quello di:

- Promotore;
- Aggregatore;
- Consumer;
- Prosumer;
- Proprietario di Impianti (FER) per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre, l'Ente Locale rappresentato nella **CER**, avrà il compito di indirizzare i benefici ambientali e sociali che deriveranno dalla crescita stessa della **CER**.

Per esemplificare il concetto e lo scopo di una comunità d'energia, l'European federation of citizen energy cooperatives fornisce la seguente definizione:

"Una Comunità di Energia è qualsiasi iniziativa orientata alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di servizi energetici ad essa connessi di proprietà dei cittadini o sulla quale i cittadini esercitano un controllo significativo. Anche dei progetti di efficientamento energetico dove la comunità è coinvolta nella riduzione collettiva del consumo possono essere considerate comunità di energia".

La legislazione attuale, che recepisce la Direttiva RED 2, sancisce che una **CER** è un aggregato di utenti finali.

La **CER** è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, comma 1, lettera b), del d.lgs. 199/2021, la cui partecipazione è aperta a tutti i cittadini e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo a persone fisiche, PMI, forme cooperative, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, associazioni, enti del terzo settore e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché imprese la cui partecipazione non può costituire attività commerciale o industriale principale.

L'azione del Comune, in qualità di socio fondatore, sarà quella di promuovere e sostenere lo sviluppo della **CER** favorendo la condivisione di energia prodotta localmente da fonte rinnovabile e individua come indirizzi prioritari:

a) l'integrazione di interventi di riqualificazione energetica;
b) la diffusione di modelli di uso razionale dell'energia;
c) la diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile in coerenza con le specificità del territorio;
d) valorizzare l'utilizzo dei lastrici solari degli edifici produttivi;
e) utilizzare le materie ed il calore di scarto;

f) la riduzione delle emissioni climalteranti ed il miglioramento della qualità dell'aria;
g) l'integrazione di infrastrutture per la ricarica elettrica;
h) il contrasto alla povertà energetica;
i) il coinvolgimento di forme cooperative e del terzo settore;
j) la promozione e la valorizzazione dello scambio mutualistico nella **CER**;
k) l'adozione di un piano formativo ed informativo rivolto ai soci della **CER** al fine di accrescere la capacità di partecipazione attiva nella vita dell'associazione;
l) lo sviluppo di un idoneo supporto informativo, tecnico e di orientamento per l'ottimizzazione della condivisione energetica;
m) un adeguato supporto tecnico alla gestione e conduzione della **CER**;
n) generare report periodici per i membri della **CER**.

1.1 I membri della CER

possono essere:

- consumatori detti anche "**consumer**";
- produttori e consumatori detti anche "**prosumer**" e possedere, o avere la disponibilità, di uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER);
- **Enti, Utenti** ed **Aziende** che sono attivi nel produrre energia a favore della CER o rendono disponibili spazi o lastrici solari di proprietà per la collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte dei soci della CER.

L'autoproduzione di energia elettrica serve a coprire, su base oraria, in parte o totalmente i consumi aggregati dei membri.

Questa quota di energia autoprodotta e autoconsumata viene denominata **'energia condivisa'** ed è quello che dà diritto a ricevere il "premio" previsto dalla normativa vigente.

Di fatto si tratta di un "**condivisione virtuale**" piuttosto che di un vero e proprio scambio fisico di energia.

La rete di distribuzione ed in primis l'area definita dalla "**cabina primaria**" di riferimento abilita l'aggregazione virtuale degli utenti, senza la necessità di costruire nuove reti private.

Inoltre, ciascun utente socio della **CER** continua a mantenere il proprio contratto di fornitura attraverso il fornitore scelto, prelevando energia elettrica dalla rete di distribuzione.

1.2 Gli obiettivi principali

"La CER deve fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri soci, attraverso la produzione, l'autoconsumo e la condivisione dell'energia prodotta, anche attraverso l'accumulo".

Dato il forte impulso all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, i vantaggi delle **CER** sono prima di tutto a livello ambientale, in termini di riduzione delle emissioni di CO2 della produzione di energia elettrica.

Le **CER** consentono di diffondere sul territorio impianti a fonte rinnovabile, con la specificità di collocare gli impianti in prossimità dei consumatori, con l'effetto di riduzione dei costi di trasporto e della dispersione di energia.

Le **CER**, pertanto, contribuiscono agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima e partecipano pertanto in maniera significativa alla transizione ecologica ed energetica del Paese:

- **riduzione delle emissioni di CO2** (più precisamente è prevista al 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra pari al 40% rispetto ai livelli del 1990). La **CER** si impegna concretamente a ridurre le emissioni di CO2 attraverso l'adozione di misure di efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

- **penetrazione delle FER** (la quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia deve raggiungere il 30% al 2030);

- **Condivisione di Energia** dove la **CER** favorirà lo scambio di energia tra i membri, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse energetiche e promuovere la resilienza del sistema energetico;

- **produzione di Energia Rinnovabile**, i membri della **CER** si impegnano a promuovere ed installare impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari fotovoltaici o altre fonti di energia pulita, compatibilmente con le caratteristiche degli edifici e le normative vigenti.

1.3 I benefici tecnici

In termini di benefici tecnici, l'autoconsumo generato dalle **CER**, configura un importante aumento di efficienza per la rete elettrica in quanto consente, in prima battuta, di:

- ridurre le perdite di trasporto/distribuzione;
- mitigare lo sbilanciamento tra domanda e offerta;
- decentrare la produzione di energia elettrica sul territorio (generazione distribuita) per alleggerire il carico della rete elettrica.

L'energia prodotta dai membri attraverso impianti di energia rinnovabile sarà utilizzata prioritariamente per il fabbisogno energetico interno, con la possibilità di condividere l'eccesso di energia prodotta con altri membri della **CER** o con la rete elettrica nazionale.

1.4 I Servizi Ancillari

La CER verso la rete elettrica nazionale potrebbe attivarsi per fornire anche i "servizi ancillari, o servizi ausiliari".

Tali "Servizi Ancillari" sono necessari a garantire la sicurezza dell'intero sistema elettrico che supportano la trasmissione di energia elettrica dai generatori ai consumatori, dati gli obblighi da parte dell'operatore di trasmissione energetica di mantenere la stabilità del sistema di trasmissione interconnesso.

I servizi ancillari sono servizi e funzioni speciali forniti dagli attori della rete elettrica che facilitano e supportano il flusso continuo di elettricità, in modo che la domanda di energia elettrica sia soddisfatta in tempo reale. Il termine servizi ancillari viene utilizzato per riferirsi a una varietà di operazioni oltre la produzione e la trasmissione di energia elettrica, necessarie per mantenere la stabilità e la sicurezza della rete. Tali servizi comprendono generalmente il controllo della potenza attiva e reattiva, della tensione e della frequenza di rete, su varie scale temporali. Tradizionalmente, i servizi ausiliari sono stati forniti da grandi unità di produzione nelle centrali elettriche. Con l'integrazione nella rete di una generazione più intermittente e lo sviluppo delle tecnologie delle smart grid, la fornitura di servizi ancillari viene attribuita anche a unità di generazione distribuita più piccole.

Tra i servizi ancillari si ricordano:

Il mantenimento di livelli adeguati di inerzia del sistema.

La regolazione della frequenza tramite strumenti come la riserva per il contenimento della frequenza e la riserva di ripristino automatico della frequenza. La regolazione della potenza attiva, reattiva e gestione delle congestioni della rete. La regolazione della tensione. Il riavviamento della rete in caso di black out (black start). Regolazione della frequenza. La regolazione della frequenza si riferisce alla necessità di garantire che la frequenza di rete rimanga entro un intervallo specifico della frequenza nominale. La mancata corrispondenza tra la produzione di energia elettrica la domanda causa variazioni della frequenza, quindi i servizi ancillari sono tenuti a riportare la frequenza al suo valore nominale e garantire che non vari al di fuori dei limiti prestabiliti.

Regolazione della potenza e della tensione

I carichi elettrici degli utilizzatori richiedono che la tensione rientri in un determinato intervallo e i regolatori richiedono che rientri in una determinata percentuale della tensione nominale. La potenza reattiva può essere utilizzata per compensare le cadute di tensione, ma deve essere fornita vicino ai carichi rispetto al fabbisogno di potenza reale. Si noti che la tensione può essere controllata anche utilizzando trasformatori e regolatori di tensione.

Pianificazione e dispacciamento

La pianificazione e il dispacciamento sono necessari perché nella maggior parte dei sistemi elettrici l'accumulo di energia è limitato; quindi, in ogni istante la potenza immessa nel sistema (prodotta dai generatore) deve essere uguale alla potenza in uscita dal sistema (domanda dei consumatori).

Riserve operative

Poiché la produzione e la domanda devono corrispondere perfettamente, le riserve operative aiutano a compensare la differenza quando la produzione è troppo bassa. Una riserva operativa è costituita da un generatore che può essere rapidamente dispacciato per garantire che vi sia una produzione di energia sufficiente per soddisfare il carico.

2 ANNO SOCIALE

L'anno sociale dell'Associazione segue quello fiscale indicato nello Statuto che normalmente coincide con l'anno solare.

3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO

A livello comunitario, la **CER** possiede:

- Un **Consiglio Direttivo**;
- Un'**Assemblea Generale** dei soci;

Il Consiglio Direttivo sarà composto da 3, 5 oppure 7 membri nominati nella seguente composizione dai Soci Fondatori:

- Un Presidente nominato dal Comune (socio fondatore);
- 2, 4 oppure 6 membri nominati dai soci fondatori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo avrà il compito di:

- convocare e presiedere la riunione del Consiglio Direttivo con cadenza almeno semestrale;
- (opzionale) nominare e costituire un eventuale Comitato Tecnico Specialistico;
- (opzionale) convocare e presiedere la riunione "allargata" del Consiglio Direttivo congiuntamente al Comitato Tecnico Specialistico con cadenza almeno annuale;
- (opzionale) convocare e presiedere la riunione del Comitato Tecnico Specialistico con cadenza almeno trimestrale;
- valutare i report gestionali della **CER**;
- informare costantemente il Referente della **CER**.
- rendicontare all'Assemblea Generale gli argomenti e le decisioni intraprese;
- approvare il Bilancio Annuale;

Assemblea Generale dei soci

- E' composta dai Soci Fondatori e Ordinari ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno con cadenza annuale.

4 I RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Si possono individuare 4 ruoli per i soggetti coinvolti nell'organizzazione e funzionamento di una **CER**:

- **consumatore** (definito anche: "consumer" è socio e/o membro della **CER**);
- **consumatore-produttore** (definito anche: "prosumer" è socio e/o membro della **CER**);
- **produttore** (socio e/o membro della **CER**);
- **produttore esterno che mette a disposizione impianti o superfici** (spazi) a beneficio della **CER** (non è socio e/o membro della **CER**).

Si possono poi coinvolgere ulteriori soggetti, tipicamente esterni alla **CER**, come fornitori di servizi:

- per l'installazione e la manutenzione degli impianti FER della **CER**;
- per la gestione ed il monitoraggio della **CER**.

É importante sottolineare che la **CER**, nella forma giuridica attuale dell'Associazione non riconosciuta, non potrà possedere impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile di proprietà.

5 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d'ora in poi "Direttivo"), che ha potere decisionale sulle scelte organizzative e varie dell'associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci, e se ne fa carico.

Il Direttivo è composto dal numero di membri deciso dai Soci Fondatori secondo lo Statuto approvato e sottoscritto, eletto ogni tre anni fra i Soci che ne abbiano diritto.

L'Associazione è gestita dal Direttivo.

5.1 Assemblee del Direttivo

Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Direttivo deve, oltre a quanto indicato nello Statuto:

a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
b. sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
c. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
d. stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
e. dare indirizzi operativi e vigilare sulle attività del Comitato Tecnico Specialistico;
f. deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, e l'espulsione dei soci;
g. favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
h. coordinare qualunque aspetto delle attività dei soci all'interno dei progetti dell'Associazione;
i. deliberare in merito alle modalità di ripartizione e distribuzione della "premialità" ricevuta dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a favore dei propri soci (consumer o prosumer) ed a favore di benefit sociali e ambientali.

5.2 Il Presidente

Il Presidente è l'unico a poter rappresentare l'Associazione e cura il rapporto con le altre associazioni e organizzazioni private e pubbliche.

Ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione e presiede l'Assemblea degli Associati ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, o ad altro componente del Direttivo nominato.

6 SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando alcuni membri appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, si devono notificare le dimissioni tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Una volta accettata la richiesta di dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti; nel caso ciò non fosse possibile, il Presidente o chi per esso si preoccuperà di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea degli Associati dove eleggere un nuovo rappresentante per il Consiglio Direttivo, che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio stesso.

Nel caso in cui il Consigliere non possedesse un indirizzo e-mail, la presentazione delle dimissioni può avvenire con un documento in forma scritta da presentare in un Consiglio Direttivo appositamente convocato.

Nei casi delle cariche istituzionali (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario) si enuncia quanto segue:

Dimissioni del Presidente

In caso di dimissioni del Presidente, è il Vicepresidente che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione.

Dimissioni del Vicepresidente

In caso di dimissioni del Vicepresidente, è il Tesoriere che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione.

Dimissioni del Tesoriere

In caso di dimissione del Tesoriere, è il Segretario che ne assume la carica pro tempore fino a nuova elezione.

Dimissioni del Segretario

In caso di dimissioni del Segretario, è il Tesoriere che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione.

In caso di vacanza della carica di Segretario per mancanza di soci che ne vogliano assumere l'impegno, il Tesoriere avrà funzioni di Segretario fino a nuova nomina.

Per la convocazione d'assemblea straordinaria si vedano le norme contenute nello Statuto.

7 GESTIONE SERVIZI, PROGETTI ED EVENTI

L'associazione può operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica;
- La partecipazione all'associazione è aperta e volontaria.

L'associazione tramite il referente intende procedere con apposite manifestazioni d'interesse o Bandi pubblici per l'individuazione delle tipologie di utenza da accogliere nelle **CER** dandosi un ordine di priorità che per esempio potrebbe agire sui seguenti raggruppamenti per tipologia di utenza:

A PER LE UTENZE DI TIPO "CONSUMER

- Utenti domestici in regime di povertà o difficoltà economica;
- Associazioni e fondazioni che svolgono servizi di assistenza alla persona (RSA, Istituti per anziani, Asili, Scuole Paritarie, ecc.);
- Associazioni che svolgono servizi pubblici di vario genere;
- Enti territoriali;
- Utenze produttive in difficoltà economica;
- Utenti domestici e produttive che sono impossibilitati a realizzare impianti per il contesto paesaggistico;
- Utenti domestici e produttivi il cui profilo di consumo coincide con il profilo di produzione eccedente di energia della **CER**;
- Altre tipologie definite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo della CER si riserva di definire l'ordine di accesso e la tipologia degli utenti "consumer" in funzione delle caratteristiche di consumo necessarie e ottimali per il raggiungimento del miglior equilibrio di "condivisione energetica" tra produttori e consumatori.

B PER LE UTENZE DI TIPO "PROSUMER" che dispongono di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dai quali potrebbero destinare alla **CER** l'eccedenza di produzione rispetto ai propri fabbisogni:

- Utenti domestici;
- Associazioni e fondazioni;
- Utenze produttive di vario genere e categoria;
- Altre tipologie definite dal Consiglio Direttivo.

C UTENTI o AZIENDE che dispongono di superfici utili al posizionamento di impianti fotovoltaici da poter destinare alla produzione di energia da fonte rinnovabile per i fabbisogni della **CER** su:

- Lastrici solari;
- Terreni e superfici utilizzabili;
- Altre tipologie definite dal Consiglio Direttivo.

D UTENTI o AZIENDE titolari di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di varie tipologie, disponibili a sottoscrivere contratti di tipo PPA - Power Purchase Agreements da destinare ai fabbisogni energetici della **CER**:

- Fotovoltaico;
- Idroelettrico;
- Cogenerazione da Biogas;
- Biometano;
- Biomassa;
- Altre tipologie FER.

La partecipazione alla **CER**, da parte della tipologia D, può avvenire anche secondo i seguenti due assetti principali:

ASSETTO BASE in cui il partecipante non effettua propri investimenti nel realizzare impianti FER, ma partecipando alla comunità ed eventualmente mettendo a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura o altro spazio limitrofo) consente alla comunità di perseguire il proprio scopo sociale attraverso la promozione e lo sviluppo di impianti di produzione da FER;

ASSETTO ATTIVO in cui il partecipante dell'associazione partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione dell'investimento (secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio) oltre a tutti i vantaggi che derivano dall'appartenere alla comunità dell'energia. La produzione di energia avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili che sono detenuti dal proprietario dell'impianto ma ne dà la piena disponibilità alla **CER**.

7.1 Programma eventi / attività

Il programma delle attività viene redatto dal Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati. Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste e le commissioni istituite possono essere integrate durante l'anno.

8 AMMISSIONE DEI SOCI

Il singolo cittadino, o utente domestico coinvolto, può partecipare ad una **CER** sia in qualità di consumatore (consumer), che di consumatore-produttore (prosumer).

Nel primo caso, il cittadino è titolare di punto di connessione in prelievo (POD) all'interno della cabina primaria in cui opera la **CER**.

Aderisce allo statuto della **CER** ed in questo modo espone i propri consumi verso la stessa che rilevano ai fini della quantificazione oraria dell'energia condivisa.

In questo modo, il cittadino membro della **CER** contribuisce alla generazione del premio previsto e potrà godere di parte di esso.

Il piano di riparto dei proventi tra i membri della **CER**, con distinzione tra consumatori, consumatori-produttori e altre tipologie, non è stabilito dalla legislazione ma sarà un accordo di diritto privato tra i membri stessi della CER stipulato in attuazione di quanto previsto dallo statuto.

8.1 Ammissione Soci

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

8.2 Domanda di ammissione

Per iscriversi alla **CER** sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota associativa "annuale".
Tale quota verrà determinata all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario. È, in entrambi i casi, l'Assemblea ad approvare il valore della quota associativa.
Ad ogni inizio dell'anno fiscale, ai Soci verrà ricordata tramite la Mailing-list il rinnovo della tessera associativa.
Il più importante e fondamentale limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della Comunità Energetica Rinnovabile che prevede che i titolari dei punti di connessione (POD), consumer o prosumer, aderenti alla CER devono sottendere alla medesima cabina primaria.

8.3 Decisione sull'ammissione

Sull'ammissione a socio decide inappellabilmente il Direttivo, sentiti il parere del Presidente dell'Associazione ed espletati gli accertamenti del caso. In caso di non ammissione il Direttivo deve fornire la motivazione del rifiuto.

8.4 Registrazione dei dati

Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) i dati sensibili verranno registrati direttamente sul Registro dei Soci. Qualora ciò non fosse possibile, l'aspirante associato dovrà, in via del tutto eccezionale, compilare apposito modulo inviato tramite mail e spedirlo all'indirizzo pubblicato dalla **CER**.
Suddetto modulo verrà stampato e conservato presso la Sede Legale dell'Associazione per il tempo stabilito dalla legge.

8.5 Diritti e doveri dei soci

Il Socio ha diritto a:

- partecipare alle assemblee, votare e candidarsi alle cariche o partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Referente della singola iniziativa;
- visionare bilanci, documentazioni ed essere informato sulla vita dell'Associazione o proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell'Associazione al fine di essere approvate ed eventualmente messe in atto;
- Condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla Comunità.

Il Socio ha il dovere di:

- rispettare le norme del presente regolamento e dello statuto;
- versare le quote sociali ed i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

8.6 Periodo di permanenza dei Soci nella CER

I Soci hanno l'obbligo di restare nella **CER** per il periodo minimo di seguito indicato:

- per i "**Soci di tipo A Consumer**": **1 anno** a decorrere dal periodo di ammissione prestabilito dal Consiglio Direttivo. Il periodo di ingresso dei "Consumer" sarà pubblicato sul sito Web di riferimento dalla **CER** con cadenza trimestrale ed il periodo minimo di **1 anno** decorrerà dalla data di ammissione a Socio Ordinario della **CER**.

- Per i "**Soci di tipo B Prosumer**": il Consiglio Direttivo prevederà differenti tempistiche di permanenza minima in funzione della quantità di kWh che annualmente il "Prosumer" mette nella piena disponibilità della **CER** per la condivisione. Di seguito vengono elencate alcune ipotesi di tempistiche di permanenza minima che il Consiglio Direttivo annualmente potrebbe modificare per l'ingresso di nuovi soci "prosumer" in funzione degli obiettivi di crescita della **CER** stessa:

    - **1 anno** per quantità **sino a 5.000 kWh** immessi nella piena disponibilità della **CER**;
    - **3 anni** per quantità **superiori ai 5.000 kWh e sino a 20.000 kWh** immessi nella piena disponibilità della **CER**;
    - **5 anni** per quantità **superiori ai 20.000 kWh** immessi nella piena disponibilità della **CER**.

- Per i "**Soci di tipo C e D**" il Consiglio Direttivo prevederà differenti tempistiche di permanenza minima in funzione del progetto condiviso.

9 I BENEFICI ECONOMICI

9.1 La condivisione dei benefici economici

I benefici economici percepiti dalla **CER**, "premialità", devono, in primis, pareggiare i costi di funzionamento dell'associazione (a titolo di esempio):

- costi preliminari e di start-up;
- studi di fattibilità;
- segreteria;
- costituzione;
- organizzazione;
- gestione amministrativa;
- promozione;
- formazione e informazione;
- sviluppo.

Il Consiglio Direttivo definisce prudenzialmente una quota minima pari al 20% della "tariffa premio percepita" per assolvere alla totalità dei costi di funzionamento della **CER** sopra annunciati.

La rimanente parte viene suddivisa fra i soci, consumer o prosumer, della comunità energetica rinnovabile rispettando le direttive previste dalla normativa vigente in materia, di seguito esposti.

9.2 Gestione dei Benefici Economici

In caso di ammissione della **CER** al regime di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto dell'Associazione, incasserà gli incentivi (i "Benefici Economici") riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, segnatamente, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE in base all'allegato 1 del suddetto decreto.

I Benefici Economici della Comunità Energetica saranno amministrati dal Referente secondo le istruzioni di cui al presente Regolamento per essere utilizzati come segue:

- per i Benefici Economici relativi all'energia condivisa inferiore al valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione prevista dalla Legge (45% - 55%), previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo:
  - alla restituzione in favore degli associati medesimi, in proporzione ai loro consumi di energia condivisa;
  - per le altre finalità ammesse dalla normativa.

- per i Benefici Economici relativi alla restante percentuale di energia condivisa, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo:
  - alla restituzione in favore dei soli associati diversi dalle imprese, in proporzione ai loro consumi;
  - alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali per la Comunità Energetica ed il territorio in cui opera, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità Energetica medesima.

Il Referente provvederà a comunicare agli associati ed ai terzi che rilevano, ai fini della configurazione ed al termine di ciascun semestre dell'esercizio successivo, grazie alla rendicontazione prodotta dal GSE, i dati sul volume di energia condivisa complessiva e per impianto, nonché l'ammontare dei relativi Benefici Economici riconosciuti alla **CER**.

9.3 Distribuzione dei benefici

La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di direttivo. A tale specifico fine, l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive dell'associazione non riconosciuta. Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli soci. Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

- **Ai Soci Produttori:**

  Beneficio di tipo economico pari al 40 % del valore della "premialità" percepita, al netto delle spese di funzionamento della CER, per la quantità di energia "condivisa" tra i soci della **CER**;

  Tali benefici economici saranno suddivisi trai produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

- **Ai Soci Consumatori:**

  Beneficio di tipo economico pari al 40% del valore della "premialità" percepita, al netto delle spese di funzionamento della CER, per la quantità di energia "condivisa" tra i soci della **CER Prevalle**.

  Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD.

10 FONDO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ENERGETICA

Il Consiglio di amministrazione potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della **CER** in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L'elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.

Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

Il Consiglio Direttivo potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della **CER** in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla **CER**.

Il Consiglio Direttivo può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare su misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa ed i regolamenti nazionali.

Aspetto generale: il socio della **CER** che ha consumato più energia contemporaneamente alla produzione da fonte rinnovabile produce, in proporzione, un maggior beneficio economico.

Il bilancio energetico annuale interno della comunità energetica viene tracciato e conguagliato dal GSE.

La volontà di questa norma è quella di favorire un consumo "responsabile" che massimizzi i benefici economici ed ambientali. La finalità dell'associazione, infatti, è quella di investire nella valorizzazione della società e del territorio, sfruttando i profitti generati per aumentare

i servizi messi a disposizione della comunità e favorire meccanismi di collaborazione e di "sharing economy" fra i membri.

È una missione sociale ampia che mira, attraverso la sostenibilità economica, a valorizzare le peculiarità del territorio rispettando l'ambiente.

10.1 Forme di sostegno e agevolazioni

Alcuni esempi di forme di sostegno e di agevolazioni che l'associazione potrebbe promuovere sono:

- Riconoscimento di bonus energetici;
- Riconoscimento di aiuti nel pagamento di servizi pubblici;
- Riduzione dei costi di accesso ai servizi scolastici;
- Riduzione dei costi del trasporto pubblico locale.

10.2 Forme di nuovi servizi

Esempio di nuovi servizi che grazie alla **CER** possono essere avviati o implementati:

- Mobilità elettrica sostenibile nelle varie forme di infrastrutture di ricarica e sharing;
- Servizi di assistenza sociale per le persone in difficoltà e bisognose;
- Sostegno alle strutture protette ed RSA;
- Sviluppo e sostegno alla medicina di prossimità e telemedicina (come prevista anche dal PNRR);
- Servizi ambientali di tutela e valorizzazione del territorio;
- Sviluppo di centri di aggregazione;
- Attività di carattere sociale, culturale o sportiva;
- Potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili;
- La creazione di uno sportello pubblico permanente di consulenza e assistenza energetica specificatamente dedicato al contrasto della povertà energetica;
- Integrazione di altre soluzioni innovative per la tutela dell'ambiente.

La comunità energetica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto.

I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente nel risparmio in bolletta per i soci.

Ad esempio: il fornitore di energia fornisce i clienti della comunità; i membri della comunità pagano il fornitore (anche attraverso la comunità energetica stessa) ed il risparmio si può tradurre in uno sconto sulla bolletta dei soci.

Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente i criteri, se lo ritiene necessario.

11 PROVVEDIMENTI

Premesso che l'elezione a membro del Direttivo non autorizza il Socio a venire meno ai doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ne deriva che qualsiasi iscritto, sia esso Socio o membro del Direttivo, commettendo una o più trasgressioni, può essere inquisito dal Direttivo stesso.
I provvedimenti nei confronti dei Soci spettano al Direttivo e sono:

- richiamo scritto od in sede di Assemblea;
- sospensione da otto a trenta giorni;
- cancellazione per morosità;
- esclusione.

Il richiamo scritto od in sede di Assemblea verrà applicato in caso di trasgressione lieve.

La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al Socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali; il Direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto, e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

La cancellazione per morosità viene decretata dal Direttivo quando il Socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza prevista dal termine fissato nel giorno 31 gennaio di ogni anno, senza un motivo ritenuto valido dal Direttivo.

Il Direttivo decide l'espulsione di un Socio:

- quando accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'associazione;
- quando si accerti l'indegnità dipendente dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto passato in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;
- talora si ritrovi affetto da gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere;
- qualora compia atti anche non diretti contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale, o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statutari;
- qualora sia assente ingiustificato per più di tre convocazioni.

Tale comportamento comporta, inoltre, il decadimento delle cariche sociali, compresa quella del Presidente, determina e delibera l'impossibilità di rielezione. Il Socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire in seguito cariche sociali se non siano decorsi almeno 3 anni dalla data di espulsione. Il Direttivo delibera in merito all'espulsione, con votazione segreta ed annotazione sul Libro dei Soci. Contro la decisione del Direttivo, il socio può ricorrere per iscritto, entro giorni 10 (dieci) dalla delibera. Il reclamo proposto dal socio nei confronti dei provvedimenti di sospensione, o di espulsione non producono sospensione dei provvedimenti.

11.1 Provvedimenti del direttivo

Oltre a tali provvedimenti, al direttivo spetta stabilire anche: il numero degli associati, la quota di partecipazione, i benefici economici al netto dei costi di gestione e funzionamento, i benefici economici divisi egualmente tra i partecipanti, i benefici economici divisi in base alla quota di autoconsumo condiviso Associato, la quota di partecipazione, i benefici economici divisi egualmente, la percentuale di partecipazione all'energia condivisa Beneficio per la partecipazione all'energia condivisa.

11.2 Rescissione iscrizione

Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione entro il mese di ottobre di ogni anno.

La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto (raccomandata A/R oppure PEC) al Presidente oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica (all'indirizzo della CER con ricevuta di lettura) entro il 31 del mese di ottobre.

La rescissione avrà efficacia a decorrere dal 01 gennaio dell'esercizio successivo.

I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto ai rimborsi della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

Il Socio, in sede di abbandono, dovrà motivare al Direttivo la sua scelta.

12 SCELTA DEL REFERENTE TECNICO

Il referente tecnico è scelto e nominato annualmente dal Consiglio Direttivo e dovrà avere le caratteristiche e capacità tecniche, amministrative ed organizzative previste dalla norma vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

I compiti e gli obblighi del Referente tecnico saranno quelle previsti dalla norma.

Il referente per lo sviluppo della comunità energetica rinnovabile dovrà possedere una capacità tecnica ed amministrativa, avere una convenienza economica e di efficacia nella gestione del servizio, compatibilmente con i principi dell'ordinamento europeo e interno.

Il principale compito del "Referente" sarà quello di suggerire alla CER le linee di governo e le strategie di sviluppo e crescita all'indirizzo della sostenibilità economica dell'iniziativa e del bilanciamento energetico della CER. Il dimensionamento ottimale degli impianti fotovoltaici in relazione alle esigenze energetiche degli utilizzi e della potenzialità di condivisione all'interno della comunità.

Per trovare il punto di equilibrio, in questo processo di dimensionamento e crescita, è necessario conoscere i profili dei "consumer" e dei "prosumer" finalizzati alla combinazione ottimale delle curve energetiche.

13 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Essa delibera in sessione straordinaria od in sessione ordinaria sulle materie indicate sullo Statuto e Regolamento interno.

13.1 Convocazione dell'assemblea degli Associati

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea con le stesse modalità di comunicazione di cui sopra quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo

13.2 Nomina dei delegati

I soci dell'Associazione impossibilitati a presenziare all'Assemblea possono nominare un delegato per l'assemblea generale, purché in regola con i versamenti delle quote sociali; un socio non potrà possedere più di tre deleghe. Il numero potrà modificarsi negli anni in base al numero di iscritti e su decisione del Direttivo. Le deleghe, in forma scritta, dovranno pervenire al Presidente dell'Assemblea all'inizio dell'Assemblea degli Associati. Le deleghe verranno verbalizzate dal Segretario.

13.3 Presidenza Assemblea degli Associati

L'assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, coadiuvato dal Segretario.

14 COMUNICAZIONI AI SOCI E MAILING LIST

La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per le assemblee.

Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare, in fase di iscrizione, espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria.

Per i soci è attiva una mailing-list informativa, con la quale il Consiglio Direttivo informa in maniera aperiodica tutti gli iscritti delle attività dell'Associazione ed invia le convocazioni dell'Assemblea degli Associati.

L'inserimento è automatico al momento dell'iscrizione.

Per porre fine al servizio, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica della **CER** inserendo nel titolo: CANCELLAZIONE.

Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi all'indirizzo mail della **CER** che ha anche valore istituzionale.

Ad esso hanno accesso tutti i membri del Consiglio Direttivo.

15 SPESE E CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE

Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione dal socio richiedente: scontrini e ricevute fiscali, fatture, biglietti aerei, bus, treno o pedaggi autostradali.

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese (preparato dal Consiglio Direttivo) con allegate le eventuali fatture intestate all'Associazione e la documentazione necessaria.

Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli aventi diritto e il Consiglio Direttivo dovranno essere discusse dallo stesso.

16 RAPPORTI CON L'ESTERNO

La **CER** si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici o privati, per eventi occasionali od in modo continuativo.

17 PIATTAFORME WEB

La **CER** utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:

1) una idonea piattaforma;

2) sito web;

3) Altro.

Il referente tecnico si riserva per il futuro di modificare o creare nuovi account, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il nome piattaforma è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende sviluppare la conoscenza degli associati e tenerne i contatti.

È cura del referente tecnico, gestire ed aggiornare i contenuti del sito internet della **CER**.

Il Direttivo, o membri opportunamente designati da esso, è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (Internet, posta elettronica, social, etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni.

Tale responsabilità può essere delegata dal Consiglio Direttivo ad uno o più Soci, anche per un periodo continuativo.

La responsabilità, in caso di delega, è del Socio designato dal Direttivo.

18 VARIE

In generale, al referente tecnico compete la gestione della piattaforma, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che attiene alla vita dell'Associazione. Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci. L'attività istituzionale del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite, salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una retribuzione, che devono comunque essere approvate dal Direttivo.

19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

Il titolare del trattamento è **CER** nella persona del legale rappresentante il quale può delegare con idonea procura.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.